



Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Prot. n. 00615/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 66/2017, presentato, in data 16 giugno 2017, dall'Hellas Verona F.C. S.p.A., per la declaratoria dell'illegittimità della pretesa dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B (L.N.P.B.) di fare gravare sulla ricorrente un prelievo sulle risorse ad essa spettanti e in favore della complessiva Lega di serie B, da valere a decurtazione delle somme che la Lega Nazionale Professionisti di Serie A (L.N.P.A.) distribuisce tra le squadre militanti nel massimo campionato, risultanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi; per la nullità/annullamento delle delibere dell'8 luglio 2009 e del 29 novembre 2012 della Assemblea della Lega di Serie B di approvazione della norma, ora trasfusa nel Codice di Autoregolamentazione all'art. 1, punto 1.1, Capo I, posta a base del richiamato addebito e di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale, nonché contro la nullità/annullamento degli atti di cessione di credito futuro con cui la ricorrente ha ceduto alla LNPA, a titolo di garanzia, tutti i crediti futuri che la società ricorrente maturerà nei confronti della LNPA.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese vengono liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Lega Nazionale Professionisti Serie B.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 24 luglio 2017.

IL PRESIDENTE
F.to Dante D'Alessio

LA RELATRICE
F.to Laura Santoro

Depositato in Roma in data 24 luglio 2017.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face